



CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 6	OGGETTO: Aliquote e detrazione IUC (IMU) per il 2019:
Del 15.01.2019	conferma

L'anno duemiladiciannove, questo giorno quindici del mese di gennaio alle ore 18:15 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg. **Presente** **Assente**

LUPI ANGELO	Sindaco	X	
DAPPI RITA	Assessore		X
ROSSI MAURO	Assessore	X	
MANCINI SILVIA	Assessore		X
BELTRAMME GIULIO	Assessore	X	
TAURONE MARCO	Assessore	X	

Presiede il Signor Angelo Lupi - Sindaco –
Assiste il Vice Segretario Comunale Dott. Giuseppe Scaramella

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO (Art. 49 D.L.S. 267/2000)

RESPONSABILE DEL : II Dip.	PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: favorevole
IN DATA: 15/01/2019	Dott.ssa Alessandra Galizia
RESPONSABILE DEL : II Dip.	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: favorevole
IN DATA: 15/01/2019	Dott.ssa Alessandra Galizia

La Giunta Comunale

Premesso che:

1) con gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (e successive modificazioni e integrazioni) è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014;

2) la normativa IMU fa rinvio (con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative) al D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), che ha istituito e disciplinato l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

3) con l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (e successive modificazioni ed integrazioni) e stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art. 13 del DL n. 201/11;

4) all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/11 è previsto che *"a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*

5) dall'annualità 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1 comma 639 Legge 147/2013 e ss.mm.ii. è stata istituita e applicata la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'IMU (di natura patrimoniale) e di una componente riferita ai servizi (TA.RI e TA.S.I.), il comma 703 della Legge 147/2013 lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU che, pertanto, continua ad essere applicabile anche alla I.U.C.-IMU laddove non sostanzialmente modificata dalla normativa I.U.C. (con particolare riferimento alle norme sulle procedure di controllo e sulle sanzioni, di cui all'art. 1 commi 692 e ss. della stessa Legge 147/13);

Premesso inoltre che:

- il 28/12/2015 è stata approvata la L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto dal suo art. 1 comma 999;

- nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa IMU di cui all'art.13 D.L.201/11 e all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, con particolare riferimento:

1. alla disciplina IMU dei terreni agricoli, con esenzione IMU dei terreni agricoli di cui all'art.7 comma 1 lett.h) del D.Lgs.504/92 (riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale 9/93) ed esenzione IMU dal 2016 per le seguenti tipologie di terreni agricoli:

a) terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) terreni ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile .

2. all'introduzione di una nuova ipotesi di riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in costanza dei previsti requisiti (L.208/15, art.1 comma 10 lett.b, che integra l'art.13 comma 3 del D.L.201/11) ;

3. all'introduzione dell'abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%) specifico per immobili locati a canone concordato (L.208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L.201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis) ;

4. all'estensione dell'esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L.208/15, art.1 comma 15, che modifica l'art.13 comma 2 del D.L.201/11);

Visto lo schema di bilancio per il triennio 2019-2021 e ritenuto di assicurare, attraverso la conferma della determinazione delle aliquote e detrazioni della IUC-IMU, gli equilibri di bilancio;

Dato atto che:

- l'art.1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/15) - al fine di tener conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per IMU - apporta varie modifiche all'art.1 L.228/12 ai commi 380-ter e quater, introducendo anche i nuovi commi sexies, septies ed octies ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale;

Visti:

- l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 istitutiva della IUC, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L.208/15;

- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii (ivi comprese le recenti modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L.208/15), nonché il D.Lgs.504/92;

- l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

- l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l'articolo 1 comma 1092 della legge n. 145 del 30/12/2018 :*“ All'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori ».*

Richiamati :

- il decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 che ha differito al 29/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
- la delibera CC n. 24 del 07/08/2014 , con cui è stato approvato il regolamento IUC;
- la delibera CC n. 11 del 24/03/2017 di conferma delle aliquote e detrazioni Imu per l'anno 2017;
- la delibera CC n. 11 del 24/03/2017 di conferma delle aliquote e detrazioni Imu per l'anno 2017;
- la delibera CC n. 2 del 19/02/2018 di conferma delle aliquote e detrazioni Imu per l'anno 2018;

Preso atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del II Dipartimento;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di stabilire che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale

1. **DI APPROVARE PER IL 2019**, ai sensi di legge, le seguenti aliquote della I.U.C.- IMU (imposta municipale propria) di cui all'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii. come segue:
 - **aliquota 0,56 per cento** relativamente alle unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 , e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
 - **aliquota 0,76 per cento** relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze) , escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'*articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*»;
 - **aliquota 0,76 per cento** relativamente alle unità immobiliari destinate ad attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 nonché alle attività produttive riconducibili alla categoria D/7, di proprietà dell'esercente, previa presentazione di apposita dichiarazione;
 - **aliquota 0,90 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 previa presentazione di dichiarazione;
 - **aliquota 1,04 per cento** per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (esclusa la categoria D/7 alle condizioni di cui sopra), di cui lo 0,28 per cento

riservato al Comune e lo 0,76 per cento riservato allo Stato;

- **aliquota (ordinaria) dell'1,04 per cento** relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopraelencate fattispecie agevolative.

2. In base all'art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe Scaramella

IL SINDACO

F.to Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

21 GEN 2019

Cave li _____



Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

[Signature]
Dott. Giuseppe Scaramella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA**

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va
F.to Dott. Giuseppe Scaramella